
Nuova Sabatini Ter: presentazione delle domande

di [Giovanna Greco](#)

Publicato il 28 Aprile 2016

L'agevolazione Nuova Sabatini Ter serve per l'acquisto di beni strumentali da parte delle PMI: un ripasso delle norme che regolano questo contributo ai nuovi investimenti e delle attività da svolgere per richiederlo.

Le piccole e medie imprese, a partire dal 2 maggio 2016, potranno presentare le domande per accedere ai contributi per l'acquisto di beni strumentali messi a disposizione con la [Nuova Sabatini Ter](#).

Con la Circolare del 23 marzo 2016 n. 26673, il MISE fornisce numerose precisazioni sulla Sabatini Ter, definendo i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al D. M. del 25 gennaio 2016 art. 6, recante la disciplina della nuova edizione dell'intervento di sostegno al credito, che è entrato in vigore dal 10 marzo 2016.

Il beneficio introdotto con il DL 69/2013, art. 2 (Decreto Fare) mira ad accrescere la competitività del sistema produttivo del paese garantendo un più semplice accesso al credito da parte di microimprese e PMI. Rammentiamo che, fino al termine indicato con la circolare di cui sopra, le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e il procedimento per la concessione dei benefici continuano ad essere disciplinati dal decreto interministeriale 27 novembre 2013 e dalle disposizioni operative contenute nella circolare n. 4567 del 10 febbraio 2014, come modificata dalle circolari n. 71299 del 24 dicembre 2014, n. 14166 del 23 febbraio 2015 e n. 45998 del 26 giugno 2015.

Nuova Sabatini Ter: ambito soggettivo

L'agevolazione è diretta alle micro, piccole e medie imprese che operano sul territorio nazionale in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca ed esclusi industria carboniera, attività finanziarie e assicurative, produzione di imitazioni o sostituzione del latte o di prodotti lattiero – caseari.

Per beneficiare delle agevolazioni, le imprese devono avere una sede operativa in Italia.

Le imprese estere, con sede in uno Stato Membro e che non hanno una sede operativa in Italia alla data di presentazione della domanda, devono provvedere alla relativa apertura entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento, pena la revoca delle agevolazioni concessa. Possono presentare domanda di agevolazione le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media che alla data di presentazione della domanda:

1. sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
 2. sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 - non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento UE n. 651/2014.

Nuova Sabatini Ter: agevolazioni

Le agevolazioni previste riguardano:

- - un finanziamento bancario in conto interessi di importo compreso tra 20mila e 2 milioni di euro per realizzare investimenti, anche mediante leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché in hardware, software e tecnologie digitali (spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile);
- - un contributo pari all'ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni;
- - una copertura sul finanziamento bancario , tramite il Fondo di Garanzia per le PMI, fino all' 80% del suo ammontare.

Gli Investimenti ammissibili per la Sabatini Ter

Sono ammissibili gli investimenti riguardanti:

- acquisto di impianto fotovoltaico, a condizione che rientri nella nozione di “impianti”, quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie;
- acquisto di arredi e attrezzature, purché si tratti di beni strumentali ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato l’investimento.



E' necessario precisare che sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali che presi singolarmente ovvero nel loro insieme presentano un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che completano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario già esistente, inserendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa.

Inoltre, ci sono degli investimenti che sono **esclusi** dal beneficio di seguito elencati:

- impianto elettrico e idraulico (non hanno autonoma funzionalità, non sono separabili dal bene stesso, sono iscrivibili come adattamento locali tra “altre immobilizzazioni immateriali);
- Terreno o fabbricato da destinare ad uso produttivo;
- l'impianto eolico di qualsivoglia entità.

Novità presentazione domande e erogazione contributo

Il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 26673 chiarisce che la [domanda di accesso al contributo per la Sabatini Ter](#) dovrà essere diretta esclusivamente ad un'unica unità produttiva. Laddove

l'impresa intenda acquisire beni riferiti a più sedi operative si dovranno presentare, per ciascuna di esse, domande distinte di agevolazione. Inoltre, confermata l'esclusione dei singoli beni di importo inferiore a 516,46 euro (al netto dell'IVA), la circolare afferma che, nel caso in cui nell'ambito della medesima fornitura siano previsti più beni strumentali, nel loro complesso funzionali e necessari per la realizzazione dell'investimento, di valore inferiore al predetto importo, sono da ritenersi ammissibili a patto che siano riferibili a un'unica fattura di importo non inferiore a 516,46 euro.

La circolare blocca il termine iniziale per la presentazione, da parte delle PMI, delle domande di richiesta dell'agevolazione che dovranno essere presentate, a mezzo posta certificata, a partire dal 2 maggio 2016, utilizzando solo ed esclusivamente i moduli resi disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. La domanda come chiarito nella circolare n. 26673 dovrà essere diretta ad un'unica unità produttiva.

Qualora l'impresa intenda acquisire beni riferiti a più sedi operative dovranno presentare, per ciascuna di esse una distinta domanda di agevolazione. La circolare precisa che nella giornata del 1° maggio non possono essere inoltrate le domande e, se inviate, non saranno ritenute valide. Pertanto, al fine di non creare continuità nell'intervento agevolativo, fino al termine iniziale del 2 maggio, le modalità di presentazione delle domande e il procedimento di concessione delle agevolazioni continuano ad essere disciplinati dal DM 27 novembre 2013 e dalle disposizioni operative in corso.

La domanda dovrà essere inoltrata alla banca/società di leasing prima della stipula del contratto di finanziamento.

La domanda di agevolazione, da presentare in bollo tranne nei casi di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall'impresa in formato elettronico e, unitamente alla documentazione integrativa richiesta, inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione. L'elenco delle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione, di volta in volta aggiornato, è pubblicato nei siti internet del Ministero (www.mise.gov.it) e dell'ABI (www.abi.it); l'elenco delle banche/intermediari finanziari che abbiano sottoscritto una Dichiarazione di Accettazione o un Contratto di Finanziamento Quadro ai sensi della convenzione è pubblicato sul sito internet www.cdp.it.

La domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 1 della circolare citata, deve essere sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell'impresa proponente o da un suo procuratore, mediante firma digitale.

La banca/società di leasing, dopo aver effettuato le necessarie verifiche e previa conferma della disponibilità delle risorse da destinare al contributo, potrà concedere il finanziamento. Il finanziamento bancario o in leasing finanziario, cui è subordinato il contributo ministeriale, dovrà essere deliberato entro il 31 dicembre 2016.

Il contributo è erogato dal Ministero secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'investimento, in quote annuali, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili. Le imprese sono tenute a completare l'investimento entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell'agevolazione. A tal fine si considera la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni.

La dichiarazione di ultimazione dell'investimento e le richieste di erogazione del contributo devono essere redatte, secondo determinati moduli, solo ed esclusivamente in formato digitale e inoltrate al Ministero attraverso l'accesso alla piattaforma, inserendo le credenziali trasmesse via PEC dal Ministero all'indirizzo PEC dell'impresa. La richiesta di erogazione della prima quota di contributo deve essere trasmessa al Ministero entro il termine massimo di 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento, previo pagamento a saldo da parte dell'impresa beneficiaria dei beni oggetto dell'investimento. Il mancato rispetto di tale termine comporta la revoca dell'agevolazione.

Variazioni degli investimenti

La circolare evidenzia che nel caso di modifica dell'oggetto degli investimenti rispetto a quelli preventivati e inseriti nel modulo di domanda e successivamente ammessi in sede di concessione del contributo, non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, salvo che gli investimenti effettivamente sostenuti abbiano tutti i requisiti di ammissibilità richiesti. E' importante sottolineare che l'impresa non può modificare il sistema di acquisizione dei beni dalla locazione finanziaria all'acquisto diretto o viceversa.

Inoltre, fatto salvo il caso di attrezzature cedute in prestito d'uso, i beni acquisiti e installati presso l'unità produttiva indicata in sede di domanda non possono essere destinati, né singolarmente né in toto, ad

altra unità produttiva nei 3 anni successivi alla data di ultimazione dell'investimento.

Nel caso di variazione del soggetto beneficiario per effetto di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, il soggetto subentrante ne dà immediata comunicazione al Ministero e alla banca/società di leasing.

Qualora, le variazioni riguardano l'ubicazione dell'unità produttiva oggetto dell'investimento rispetto a quanto indicato in domanda, l'impresa trasmette, a mezzo PEC, alla banca/società di leasing e al Ministero dello Sviluppo Economico formale comunicazione della variazione con indicazione della nuova ubicazione.

Modalità tecniche di calcolo del contributo

Ai fini del calcolo del contributo, sulla base della procedura prevista nel decreto interministeriale 27 novembre 2013 consideriamo :

- quale data di inizio dell'investimento il novantesimo giorno successivo alla data della delibera di finanziamento;
- quale durata teorica del preammortamento/prelocazione quella indicata nella domanda da parte della PMI (0, 6, 12 mesi);
- quale data di fine dell'investimento la data di inizio dell'investimento aumentata della durata del preammortamento/prelocazione indicata dall'impresa nella domanda;
- la ripartizione dell'investimento per anno è effettuata utilizzando il seguente algoritmo previsionale lineare

28 aprile 2016

Giovanna Greco